



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO A DISCENDENTI DI EMIGRATI/E TRENTINI/E RESIDENTI ALL'ESTERO NELL'AMBITO DEL PROGETTO UNIVERSITÀ A COLORI ANNO ACCADEMICO 2025/2026

Art. 1. OGGETTO DEL BANDO

1. La Provincia Autonoma di Trento (di seguito denominata "Provincia"), in collaborazione con l'Università degli Studi di Trento (di seguito denominata "UniTrento") e l'Opera Universitaria di Trento (di seguito denominata "Opera") indice una selezione per l'assegnazione di **5 borse di studio a favore di discendenti di emigrati/e trentini/e residenti all'estero** per la frequenza di un corso di studio presso l'Università di Trento, nell'ambito del progetto Università a colori (UNICOLOR).
2. Le borse di studio (di seguito "borse") sono così suddivise¹:
 - due borse per i corsi di laurea²;
 - tre borse per i corsi di laurea magistrale³.

Art. 2. IMPORTO DELLA BORSA E BENEFICI PREVISTI

1. L'importo annuale delle borse è così quantificato:
 - studenti/studentesse residenti in Paesi appartenenti all'Unione Europea: **euro 6.700,00**;
 - studenti/studentesse residenti in Paesi non appartenenti all'Unione: **euro 7.250,00**.
2. Sono inoltre previsti i seguenti benefici:
 - a) assegnazione **alloggio** in stanza singola presso una residenza dell'Opera Universitaria, con tariffa posto alloggio a carico della Provincia Autonoma di Trento;
 - b) **esonero** dal pagamento delle tasse universitarie e della tassa provinciale per il diritto allo studio⁴;
 - c) rimborso delle **spese di iscrizione al Servizio sanitario nazionale** agli/alle studenti/studentesse assegnatari che non abbiano diritto ad usufruire dell'Assicurazione sanitaria nazionale o di eventuali convenzioni in atto fra il Paese di residenza e il Ministero della Salute italiano.

Art. 3. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. Sono ammissibili alla selezione oggetto del presente bando i/le candidati/e che presentano tutti i seguenti requisiti:

¹ Qualora non pervenissero candidature sufficienti per entrambi i cicli di studio, le borse di studio potranno essere riassegnate sul I e II ciclo in maniera diversa.

² I corsi di laurea corrispondono a corsi di studio di primo livello (Bachelor), della durata di 3 anni (I ciclo). Non rientrano in questo bando i corsi di primo livello a ciclo unico: Giurisprudenza, Ingegneria Edile-Architettura, Medicina e Chirurgia. Per una lista completa dei corsi offerti dall'ateneo di Trento si veda la pagina [Didattica](#)

³ I corsi di laurea magistrale corrispondono a corsi di studio di secondo livello (Master), della durata di 2 anni (II ciclo).

⁴ È dovuto il pagamento dell'imposta di bollo (Euro 16,00) da versare all'atto dell'immatricolazione nelle modalità previste dall'Università.

- a) discendenti di emigrati/e trentini/e, residenti all'estero, ai sensi della Legge provinciale 03.11.2000, n. 12, articolo 2;
 - b) ammessi/e a uno dei corsi di studio di I o II livello dell'Università di Trento, secondo quanto disposto nell'art. 5, anche "con riserva", in attesa di conseguire il titolo che dà accesso al corso di studio, **entro il 31 luglio 2025**.
2. Non sono ammesse domande presentate da candidati/e che nell'ambito di una precedente selezione del progetto "Università a colori" abbiano rinunciato alla borsa di studio assegnata o ai quali essa sia stata revocata.
 3. **Per poter accedere alla selezione** per l'assegnazione della borsa UNICOLOR il/la candidato/a deve risultare **ammesso/a alla selezione per il corso oppure i corsi di studio prescelti** (al massimo due). Nel caso in cui il processo di valutazione preventiva o di selezione da parte dell'Università di Trento non sia ancora concluso, la Provincia verificherà d'ufficio con l'Università l'avvenuta presentazione della richiesta di valutazione preventiva oppure la partecipazione alla selezione per l'ammissione al corso di studio prescelto.

Art. 4. MODALITÀ E TEMPISTICHE DELLA CANDIDATURA

1. Per l'ammissione alla selezione è necessario compilare la domanda di partecipazione utilizzando il modulo disponibile sul sito www.mondotrentino.net (sezione borse di studio) e www.provincia.tn.it (sezione modulistica) ed inviarla, allegando una scansione del passaporto o di un documento di identità in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC

ufficio.partenariati@pec.provincia.tn.it

entro le ore 12:00 a.m. (CET) del giorno 20 maggio 2025

La domanda e gli allegati di cui al comma 3 del presente articolo dovranno essere inviati esclusivamente in formato PDF o JPG e non dovranno essere zippati. La domanda dovrà essere firmata dal candidato, a pena di esclusione.

Non saranno prese in considerazione domande presentate in data successiva a quella di scadenza.

2. Eventuali problemi tecnici nella compilazione e nell'invio della domanda vanno segnalati immediatamente via e-mail a ufficio.partenariati@pec.provincia.tn.it.
3. Per il regolare completamento della domanda è necessario allegare i seguenti documenti:
 - a) copia del passaporto - solo le pagine relative ai dati personali - o (solo per i cittadini dell'Unione Europea) documento di identità;
 - b) curriculum vitae e studiorum in formato Europass (si rimanda al sito <https://europa.eu/europass/en>);
 - c) breve elaborato – massimo 3.000 caratteri spazi inclusi – in lingua italiana o inglese in cui il/la candidato/a argomenta la scelta effettuata;
 - d) copia di eventuali ulteriori certificazioni possedute, riconosciute a livello internazionale, relative a conoscenze informatiche e linguistiche;
 - e) eventuale documentazione attestante uno stato di grave disagio economico dell'interessato/a e del nucleo familiare, adeguatamente accertato da una Rappresentanza diplomatica italiana o da un competente Servizio sociale del Paese di residenza, con firma legalizzata dalla competente Rappresentanza diplomatica italiana. Tale documentazione dovrà contenere ogni possibile elemento di valutazione -

verificabile dalla Provincia o dai Consultóri⁵ della Provincia - sulla situazione economica e patrimoniale dell'interessato/a e del relativo nucleo familiare, rapportata ai minimi stipendiali o pensionistici ricorrenti nel Paese di origine.

Art. 5. REQUISITI DI AMMISSIONE AI CORSI DI STUDIO

1. È prevista una procedura di ammissione differenziata tra corsi di studio ad accesso programmato e quelli ad accesso libero:
 - a) per i corsi di studio ad **accesso programmato di I e II livello**, l'ammissione è subordinata alla selezione definita dai singoli bandi di ammissione di UniTrento per ogni specifico corso di studio. L'elenco dei corsi di studio ad accesso programmato offerti in lingua inglese è disponibile alla pagina <https://www.unitn.it/it/internazionale/venire-unitrento/venire-unitrento-ottenere-un-titolo/ammissione-un-corso-lingua> mentre l'elenco dei corsi di studio ad accesso programmato offerti in lingua italiana è disponibile alla pagina <https://www.unitn.it/it/internazionale/venire-unitrento/venire-unitrento-ottenere-un-titolo/ammissione-un-corso-lingua-0>;
 - b) per i corsi di studio **ad accesso libero di II livello** l'ammissione è subordinata ad una valutazione preventiva della carriera accademica pregressa e del titolo di studio posseduto. Per le procedure di ammissione, si veda <https://www.unitn.it/it/studiare/iscriversi/guida-allammissione/laurea-magistrale>

I/le candidati/e interessati/e alle borse di studio Unicolor devono attenersi alle scadenze previste dalle procedure di ammissione dei singoli corsi di studio.

2. I/Le candidati/e non appartenenti all'Unione Europea e non residenti in Italia possono concorrere per l'ammissione solo per i corsi che prevedono la disponibilità di quote riservate a studenti/studentesse non comunitari/e residenti all'estero stabilite annualmente dall'Ateneo. In caso di ammissione al corso di studio prescelto, i candidati/le candidate non appartenenti all'Unione Europea e non residenti in Italia dovranno procedere con la preiscrizione presso la rappresentanza diplomatica italiana competente nel proprio Paese di residenza secondo le scadenze previste dal bando di ammissione al corso di studio prescelto. Maggiori informazioni sulle procedure di preiscrizione e richiesta del visto per studio alla pagina: <https://international.unitn.it/incoming/admission>;
3. Gli/Le studenti/studentesse che non siano in possesso della cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione Europea devono essere muniti/e di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio/immatricolazione di tipo "D" (lunga durata) a ingresso multiplo, anche qualora vi siano accordi intergovernativi che permetterebbero l'esonero dal visto per soggiorni in Italia fino a 90 giorni.

Art. 6. SELEZIONE

1. La Provincia e UniTrento procederanno, di concerto, ad attribuire i punteggi alle domande pervenute e considerate ammissibili come segue, per un **massimo di 100 punti**:

⁵ Il Consultóre è il referente della Provincia nell'area di competenza assegnatagli, dove rappresenta le esigenze e le istanze delle collettività trentine ed opera su mandato della Provincia <https://www.mondotrentino.net/Chi-siamo/Consultori>

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI ATTRIBUITI
Curriculum vitae e requisiti di preparazione personale	0 – 20
Curriculum studiorum: attinenza della formazione accademica e delle attività extra–accademiche (tirocini, summer schools, convegni) con gli obiettivi e le caratteristiche del corso di studio prescelto	0 – 50
Elaborato in cui si argomenta la scelta effettuata	0 – 20
Stato di grave disagio economico documentato (come richiesto nell'art. 3, comma 3, lett. f del presente bando)	5
Punteggio aggiuntivo nel caso in cui il/la candidato/a sia l'unico/a del proprio nucleo familiare a partecipare alla selezione o se la famiglia del/della candidato/a non ha mai beneficiato di borse di studio dello stesso progetto UNICOLOR	5

2. A parità di punteggio viene data la precedenza ai/alle candidati/e più anziani/e di età e i/le candidati/e che non siano risultati vincitori/vincitrici di borsa di studio in una precedente selezione nell'ambito del progetto "Università a colori" per un corso di studio dello stesso livello (stesso ciclo di studio: I ciclo=laurea; II ciclo=laurea magistrale).
3. All'esito del processo di selezione vengono redatte due graduatorie distinte: una per i corsi di I ciclo e una per i corsi di II ciclo. Le graduatorie sono pubblicate ai seguenti indirizzi www.mondotrentino.net e www.provincia.tn.it entro il **19 giugno 2025**.
4. Le graduatorie vengono adottate con provvedimento della struttura provinciale competente che dà atto motivatamente anche in ordine alla eventuale esclusione di domande.

Art. 7. ISCRIZIONE ALL'UNIVERSITÀ

1. I/le candidati/e idonei/e in graduatoria sono tenuti ad iscriversi al corso di studio prescelto secondo le modalità e tempistiche previste dall'Università, pena la decadenza del posto e della borsa.

Art. 8. ASSEGNAZIONE DELLA BORSA E DURATA DELLA BORSA

1. L'assegnazione della borsa ai/alle candidati/e idonei/e ammessi viene effettuata successivamente all'immatricolazione all'Università.
2. La borsa ha decorrenza dal 1 ottobre 2025 al 30 settembre 2026.
3. Entro il 31 marzo 2026 si procede ad una verifica intermedia del merito. Per il mantenimento della borsa è necessario aver maturato almeno la metà dei crediti universitari CFU⁶ conseguibili nella sessione invernale (gennaio-febbraio). In caso il requisito non fosse soddisfatto, è previsto un colloquio di valutazione, eventualmente anche alla presenza del/la tutor accademico/a. In caso di valutazione negativa la borsa viene revocata immediatamente⁷.

⁶ Il CFU (Credito Formativo Universitario) è l'unità di misura, in termini di carico di lavoro, dell'impegno richiesto per preparare un esame. I crediti vengono assegnati quando si supera un esame, indipendentemente dal voto ottenuto.

⁷ La valutazione sarà formulata sulla base e in rapporto all'andamento generale degli iscritti allo stesso corso di laurea nell'anno accademico di riferimento, considerando il rendimento medio e il numero di crediti formativi conseguiti.

Art. 9. RINNOVO DELLA BORSA DI STUDIO ANNI SUCCESSIVI

1. La borsa viene rinnovata annualmente per la durata normale del corso di studio (2 o 3 anni), previa verifica dei requisiti di merito di cui al comma 2 del presente articolo. Un ulteriore rinnovo semestrale della borsa di studio viene concesso ai/alle soli/e studenti/esse che risultino essere "in corso" e iscritti/e "in attesa di laurea" per conseguire il titolo entro la durata normale del corso di studio.
2. I criteri di merito per i rinnovi annuali della borsa sono conformi a quelli definiti annualmente nel bando dell'Opera per la generalità degli/delle studenti/studentesse. Qualora i requisiti di merito non dovessero essere soddisfatti, il rinnovo annuale della borsa può essere disposto solamente previo parere positivo espresso dal/la tutor accademico e da un/a rappresentante della Provincia, a seguito di colloquio valutazionale. In caso di valutazione negativa la borsa viene revocata immediatamente.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno si procede ad una verifica intermedia del merito, con le stesse modalità previste al comma 3 dell'art. 8.
4. Lo studente già beneficiario di borsa di studio nell'ambito dello stesso progetto "Università a colori" che abbia conseguito il titolo di laurea (triennale) entro 3 anni e 6 mesi, potrà richiedere l'estensione della borsa di studio per la frequenza di un corso di laurea magistrale. L'iscrizione alla laurea magistrale dovrà avvenire entro l'anno accademico successivo al conseguimento della laurea (triennale), pena la decadenza del diritto.

Art. 10. MODALITA' DI EROGAZIONE DELLA BORSA

1. La borsa verrà erogata annualmente nella seguente modalità:

Rate per annualità	Tempistica	Residenza UE (Importo in Euro)	Residenza non UE (Importo in Euro)
I rata	Entro 15/12	2.000	2.400
II rata	Entro 31/03	2.500	2.500
III rata	Entro 30/09	2.200	2.350
Totale		6.700	7.250

Rate per rinnovo semestrale	Tempistica	Residenza UE (Importo in Euro)	Residenza non UE (Importo in Euro)
Rinnovo semestrale – I rata	Entro 15/12	2.000	2.400
Rinnovo semestrale – II rata	Entro 31/03	1.350	1.225
Totale		3.350	3.625

L'erogazione della seconda e della terza rata sono subordinate al conseguimento del merito o alla valutazione positiva per il rinnovo della borsa di cui agli artt. 8 e 9.

2. Il rimborso delle spese di cui all'art. 2, comma 4 di questo bando viene disposto previa presentazione della ricevuta di regolare pagamento. La Provincia rimborsa le spese di iscrizione al Servizio sanitario nazionale o, in alternativa, il costo di un'assicurazione sanitaria privata per l'importo massimo di euro 700,00 annuali.

Art. 11. ALLOGGIO E PERMANENZA IN ITALIA

1. A partire dalla data di convocazione viene garantita la disponibilità dell'alloggio, in corrispondenza dell'arrivo dei/delle candidati/e a Trento.
2. A conclusione del corso di studi, il posto alloggio rimane disponibile fino al decimo giorno successivo alla proclamazione di laurea. Nel caso di studenti/esse iscritti "in attesa di laurea" l'alloggio verrà garantito non oltre il 31 marzo.
3. Qualora non siano rispettati i requisiti di merito per il rinnovo di cui agli artt. 8 e 9 il posto alloggio rimane disponibile non oltre il decimo giorno successivo alla data indicata nel bando dell'Opera per il conseguimento dei crediti richiesti per il rinnovo o alla data di revoca della borsa di studio.
4. Nel caso in cui il corso di studio preveda la permanenza fuori sede (anche all'estero), le spese di alloggio sono rimborsate direttamente al/beneficiario/a, su presentazione di idonea documentazione, nella misura non superiore al costo dell'alloggio presso una residenza dell'Opera.
5. La fruizione della borsa comporta l'obbligo di permanenza in Italia, salvo che per la partecipazione, autorizzata, a programmi di mobilità internazionale, durante i quali è sospesa l'assegnazione dell'alloggio, che viene riassegnato al termine della mobilità.

Art. 12. TUTORING E ULTERIORI ATTIVITÀ

1. Sulla base del corso di laurea prescelto, le strutture didattiche competenti individuano un/una docente di riferimento, con funzioni di tutor accademico, che assista i/le borsisti/e nel regolare svolgimento delle attività e ne monitora periodicamente l'andamento negli studi anche ai fini del rinnovo della borsa.
2. La Provincia, d'intesa con l'Università ed eventualmente con la collaborazione di organizzazioni imprenditoriali, può promuovere percorsi di avvicinamento alle realtà produttive e del terziario, nonché alla cultura e alla lingua italiana, ai quali è obbligatoria la presenza dei/delle borsisti/e, pena la revoca dei benefici.

ART. 13. INFORMAZIONI E CONTATTI

1. Per ogni informazione è possibile contattare:
 - L'Ufficio Partenariati internazionali e interventi all'estero della Provincia autonoma di Trento all'indirizzo ufficio.partenariati@pec.provincia.tn.it per quanto riguarda criteri di accesso, modalità di riconoscimento della discendenza trentina, assicurazione sanitaria, alloggio presso le strutture dell'Opera;
 - l'Ufficio Mobilità Internazionale dell'Università di Trento all'indirizzo welcome@unitn.it per quanto riguarda: tempistiche e modalità di selezione ai corsi di studio, test di ammissione, conoscenza della lingua italiana, procedure di preiscrizione in Ambasciata/Consolato.

INFORMATIVA
EX ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE n. 679 del 2016

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “Regolamento”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l’Interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il “Titolare”), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Giunta Provinciale in carica), Piazza Dante n. 15, 38122 – Trento, tel. 0461494697, e-mail direzionegenerale@provincia.tn.it, pec direzionegenerale@pec.provincia.tn.it .

Preposto al trattamento è il Dirigente pro tempore dell’UMSe coesione territoriale e valorizzazione del capitale sociale trentino all’estero; i dati di contatto sono: via Aosta, 1 – 38122 Trento tel. +39 0461493441, e-mail umse.coesionevalorizzazione@pec.provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all’Interessato in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD - anche detto Data protection officer – DPO) sono: via Mantova, 67 - 38122 – Trento, tel. 0461.496269, e-mail ldprivacy@provincia.tn.it (indicare, nell’oggetto: “Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE”).

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati sono raccolti presso l’Interessato (Lei medesimo).

2. CATEGORIA DI DATI PERSONALI (INFORMAZIONE FORNITA SOLO SE I DATI SONO RACCOLTI PRESSO TERZI)

I dati personali trattati appartengono alla seguente categoria: dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni).

3. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l’identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati): per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare per l’erogazione della borsa di studio ai sensi dell’art. 8, comma 2 della LP 3 novembre 2000, n. 12.

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità. Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

4. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

I Suoi dati saranno comunicati all'Università degli Studi di Trento e all'Opera Universitaria di Trento per l'esecuzione del seguente compito di interesse pubblico, o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare: assegnazione della borsa di studio. Pertanto, il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio; il Suo rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

I Suoi dati personali, fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti delle seguenti norme: per. l'art. 33 della LP 30 novembre 1992, n. 23 e l'art. 26 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

7. TRASFERIMENTO EXTRA UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

In osservanza del succitato principio di limitazione della conservazione, Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è illimitato.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento. In base alla normativa vigente Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (art. 16);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21), richiederne la cancellazione (art. 17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell'art. 19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo.